

ottobre 2025

# Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità  
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

### ► Settore doganale

- Commissione europea - Comunicato del 3 settembre 2025 - La Commissione propone l'adozione di accordi con il Mercosur e il Messico
- Commissione europea - Comunicato del 23 settembre 2025 - L'UE e l'Indonesia concludono i negoziati sull'accordo di libero scambio
- Commissione europea - Comunicato del 19 settembre 2025 - L'Unione Europea adotta il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1909 della Commissione, del 24 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per gli anni 2026-2028 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG C/2025/6400 - GU L, 2025/1909, 25.9.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 della Commissione, del 25 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, del Giappone e del Vietnam e che chiude l'inchiesta sulle importazioni di tali prodotti originari dell'India C/2025/6399 - GU L, 2025/1919, 26.9.2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 01 settembre 2025 - Prot. 0562593 - Determina attuativa articolo 51 D.Lgs 141-2024 - Riduzione ed esonero della garanzia
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare n. 22/2025 del 02/09/2025 - Prot. 563576 - D. Lgs. 141/2024 art. 31-32-33 - requisiti rappresentanza diretta
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare n. 24/2025 del 10/09/2025 - Prot. 580353 - Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione - Chiarimenti
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Avviso del 12 settembre - Blocco allo svincolo automatico dei prodotti biologici

### ► Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 591323 del 16.09.2025 - Proroga della decorrenza dell'obbligo di presentazione dell'e - DAS nazionale per GPL e dell'e - AD per oli lubrificanti e bitumi.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 04.08.2025 - Avvio nuovo assetto organizzativo con decorrenza 1° novembre 2025.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 26.09.2025 prot n. 0611759 - Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre 2025.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 20/2025 - prot. n. 0528141.05-08-2025.U - Forniture di energia elettrica per illuminazione pubblica - Applicazione dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995 - Determinazione del canone d'imposta - Contabilizzazione e versamento dell'accisa.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot n. 0539368 del 13-08-2025.U - Nuove modalità operative per i procedimenti di autorizzazione all'istituzione e gestione, trasferimento di sede e di titolarità, ampliamento e chiusura su istanza di parte inerenti ai depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa e ai depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo.





## [Commissione europea - Comunicato del 3 settembre 2025 - La Commissione propone l'adozione di accordi con il Mercosur e il Messico](#)

La Commissione europea ha presentato al Consiglio le proposte per la firma e la conclusione di due accordi commerciali di rilievo strategico: il partenariato UE-Mercosur (*EU-Mercosur Partnership Agreement, EMPA*) e l'accordo globale modernizzato UE-Messico (*EU-Mexico Modernised Global Agreement, MGA*). Entrambe le intese mirano a rafforzare le relazioni economiche e a ridurre le barriere tariffarie e non tariffarie, con impatti diretti sulla semplificazione doganale e sull'accesso ai mercati.

L'**accordo con il Mercosur** darà vita alla più ampia area di libero scambio al mondo, riducendo dazi attualmente elevati su settori chiave come quello agroalimentare, e introducendo meccanismi di tutela per i prodotti sensibili dell'UE.

L'**accordo modernizzato con il Messico** prevede procedure doganali semplificate per facilitare gli scambi e garantisce un accesso stabile a materie prime critiche, rilevanti per la transizione verde e digitale.

Prima dell'entrata in vigore definitiva, entrambi gli accordi dovranno essere ratificati dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. Nel frattempo, la Commissione propone l'adozione di accordi commerciali interinali di competenza esclusiva dell'UE.

---

## [Commissione europea - Comunicato del 23 settembre 2025 - L'UE e l'Indonesia concludono i negoziati sull'accordo di libero scambio](#)

UE e Indonesia hanno concluso i negoziati per il *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* e per l'*Investment Protection Agreement (IPA)*. L'intesa porterà a un abbattimento quasi totale delle barriere tariffarie. Le imprese dell'UE potranno contare su procedure doganali più semplici e prevedibili, con benefici concreti per settori come automotive, macchinari, chimica e agroalimentare.

Per l'agroalimentare europeo l'accordo elimina i dazi su prodotti come lattiero-caseari, carni, frutta e alimenti trasformati.

Il CEPA non si limita a ridurre i dazi: integra impegni su sostenibilità, cooperazione doganale e accesso sicuro alle materie prime critiche. Dopo la revisione giuridica e la firma, l'accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dall'Indonesia per poter entrare in vigore.

---

## [Commissione europea - Comunicato del 19 settembre 2025 - L'Unione Europea adotta il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia](#)

La Commissione Europea ha presentato il diciannovesimo pacchetto di misure restrittive contro la Federazione Russa in risposta alla recente intensificazione degli attacchi missilistici e con droni contro l'Ucraina, nonché in seguito alle violazioni dello spazio aereo dell'UE registrate in Polonia e Romania.

Il nuovo pacchetto rafforza in primo luogo le misure nel settore energetico. L'Unione vieta le importazioni di gas naturale liquefatto russo e abbassa ulteriormente il prezzo del greggio. Viene ampliata la lista delle navi della cosiddetta *shadow fleet* sottoposte a restrizioni. Inoltre, le principali società russe del comparto sono sottoposte a divieti totali di transazione.

Sul piano finanziario, l'UE introduce nuovi divieti di transazione per banche russe e di Paesi terzi e, per la prima volta, estende le restrizioni anche alle piattaforme di criptovalute.

Il pacchetto include anche nuove restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie con possibili applicazioni militari, con l'inserimento di quarantacinque imprese russe e straniere che forniscono supporto diretto o indiretto al complesso militare-industriale di Mosca, in particolare nel settore dei droni.

Il pacchetto si inserisce nel quadro di un coordinamento stretto con i partner del G7, sotto la presidenza canadese e con la *Coalition of the Willing*. L'Unione riafferma così la sua determinazione a mantenere la pressione economica sulla Russia e a sostenere l'Ucraina.



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1909 della Commissione, del 24 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento \(UE\) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per gli anni 2026-2028 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG C/2025/6400 - GU L, 2025/1909, 25.9.2025](#)

Con il **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1909**, adottato dalla Commissione europea il 24 settembre 2025, vengono introdotte importanti novità riguardo al **Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG)** disciplinato dal Regolamento (UE) n. 978/2012.

Il provvedimento definisce, nell'**Allegato I**, l'elenco delle categorie di prodotti per le quali, nel triennio **2026-2028**, sarà attivata la **sospensione delle preferenze tariffarie** accordate ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG. In concreto, ciò significa che per tali prodotti non saranno più applicabili le riduzioni o esenzioni daziarie previste dal regime preferenziale e torneranno quindi ad essere soggetti ai **dazi all'importazione ordinari**.

La sospensione triennale delle preferenze si basa sull'analisi delle statistiche commerciali relative al periodo **2021-2023**, da cui emerge il superamento delle soglie quantitative fissate dall'**allegato VI** del regolamento SPG. Come stabilito dall'articolo 8 del regolamento di base, la Commissione è tenuta a riesaminare ogni tre anni l'elenco dei prodotti e dei paesi interessati, aggiornandolo sulla base dei dati più recenti.

Particolarmente significative le modifiche che riguardano l'**India**. Rispetto alle sospensioni già in vigore per il triennio 2023-2025 (tutte confermate), vengono ora aggiunte nuove categorie merceologiche:

- *prodotti minerali*
- *gomma e lavori di gomma*
- *autoveicoli, biciclette, apparecchi per la navigazione aerea o spaziale, navi e battelli.*

L'estensione dell'elenco riflette la crescente competitività delle esportazioni indiane verso l'UE in tali settori, che hanno superato le soglie stabilite per mantenere il beneficio tariffario.

Il nuovo elenco di sospensioni riguarda anche altri paesi beneficiari dell'SPG come **Indonesia** e **Kenya**, includendo un'ampia gamma di settori: *minerali, prodotti chimici, tessili, macchinari, veicoli, legno, oli vegetali e prodotti floricoli*.

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e si applicherà a partire dal **1° gennaio 2026** fino al **31 dicembre 2028**, salvo scadenza anticipata del regolamento SPG.

Si invita alla consultazione del Regolamento per la lista completa dei prodotti in esame.

---

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1919 della Commissione, del 25 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, del Giappone e del Vietnam e che chiude l'inchiesta sulle importazioni di tali prodotti originari dell'India C/2025/6399 - GU L, 2025/1919, 26.9.2025](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 della Commissione, pubblicato il 26 settembre 2025, introduce **dazi antidumping definitivi** sulle importazioni nell'Unione europea di **prodotti piatti laminati a caldo di ferro e acciai, legati e non legati**, originari di **Egitto, Giappone e Vietnam**, e contestualmente chiude l'inchiesta relativa all'**India**.

Le misure prevedono aliquote differenziate in base al paese e al produttore, con dazi che raggiungono il 30% per il Giappone, il 12,1% per il Vietnam e l'11,7% per l'Egitto.



Il Regolamento definisce inoltre le modalità di applicazione delle misure, disciplina le condizioni per eventuali revisioni future e conferma che i dazi **non avranno effetto retroattivo** sul periodo di registrazione, in quanto non sono stati riscontrati aumenti sostanziali delle importazioni.

---



## [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Determinazione direttoriale del 01 settembre 2025 - Prot. 0562593 - Determina attuativa articolo 51 D.Lgs 141-2024 - Riduzione ed esonero della garanzia](#)

La determinazione direttoriale n. 562593 del 1° settembre 2025 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli introduce un quadro normativo aggiornato e sistematico per la **concessione della riduzione o dell'esonero della garanzia sui diritti doganali**, in attuazione dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 141/2024.

La misura si rivolge principalmente agli operatori che intendono ottenere una riduzione dell'importo da garantire o l'esonero totale, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446. La richiesta deve essere presentata in formato digitale tramite il sistema *CDS (Customs Decisions System)*, allegando il modulo per la valutazione della *Garanzia Globale Unica (CGU)*.

L'Agenzia ha previsto un **termine massimo di 120 giorni** per la valutazione dell'istanza.

Dal punto di vista operativo, il provvedimento distingue chiaramente tra **riduzione al 50%, al 30% ed esonero totale**, ciascuna legata a criteri di affidabilità, conformità e capacità finanziaria del richiedente. I soggetti **AEO** (Operatori Economici Autorizzati) beneficiano di un trattamento preferenziale in termini di valutazione e accesso alle agevolazioni. È inoltre prevista la possibilità di applicare la riduzione o l'esonero anche alle garanzie isolate, con modalità differenziate tra operatori AEO e non AEO.

L'Agenzia ha introdotto meccanismi di monitoraggio continuo sull'adeguatezza dell'importo garantito e ha previsto la possibilità di revoca dell'autorizzazione in caso di perdita dei requisiti, con l'obbligo di prestare garanzia cauzionale entro cinque giorni. Le disposizioni transitorie garantiscono la continuità delle autorizzazioni già rilasciate secondo la normativa previgente, ma ne impongono l'adeguamento alle nuove regole.

Sulla stessa tematica la Direzione Dogane ha pubblicato il 02 settembre la [Circolare n.23/20225 D. Lgs. 141/2024 art. 51- Riduzione ed esonero della garanzia](#) in cui sono delineate le istruzioni operative per la corretta applicazione della Determinazione direttoriale presa in esame.

---



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare n. 22/2025 del 02/09/2025 - Prot. 563576 - D. Lgs. 141/2024 art. 31-32-33 - requisiti rappresentanza diretta](#)

La Circolare ADM n. 22/2025, pubblicata dalla Direzione Dogane, introduce importanti novità in materia di **rappresentanza doganale diretta**, dando attuazione agli articoli 31, 32 e 33 del **D.Lgs. 141/2024**, che sostituiscono l'art. 40 del TULD. Con tale intervento viene ridefinito il quadro normativo nazionale, allineandolo al Codice Doganale dell'Unione e stabilendo requisiti e procedure per **l'abilitazione a operare come rappresentante doganale diretto**.

L'abilitazione è subordinata al possesso di **requisiti morali e professionali**: assenza di condanne penali e di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, oltre al possesso di adeguate qualifiche professionali o di comprovata esperienza operativa. La Circolare disciplina, inoltre, le procedure di **sospensione e revoca** dell'abilitazione, attribuendo competenze specifiche ai Direttori territoriali e alla Direzione Dogane, con l'obiettivo di assicurare criteri di uniformità e imparzialità.

Tra gli obblighi introdotti figurano anche **l'aggiornamento formativo biennale** e la **comunicazione tempestiva** all'Agenzia di ogni variazione che possa incidere sui requisiti di abilitazione. È prevista, infine, l'attivazione di **controlli periodici**, anche a campione, da parte dell'ADM, per monitorare il rispetto delle condizioni richieste.

Sulla stessa tematica, si richiama la pubblicazione nella [Customs & Excise duties news di settembre 2025](#) della comunicazione riguardante la Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025 sulla Determina attuativa dell'articolo 31 D. Lgs 141/2024.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare n. 24/2025 del 10/09/2025 - Prot. 580353 - Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione - Chiarimenti](#)

La Circolare ADM n. 24/2025 fornisce chiarimenti applicativi sugli articoli 61 e 62 del **D.Lgs. 141/2024**, che integra le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell'Unione. Il documento si concentra in particolare sulla gestione del **Manifesto Merci in Partenza (MMP)** per le provviste e le dotazioni di bordo destinate ad aeromobili e navi, precisando che la **dichiarazione di esportazione** costituisce prova dell'avvenuto imbarco. Una volta esportate, tali merci **mantengono la posizione doganale unionale** e non sono soggette ad ulteriori adempimenti doganali.

La Circolare chiarisce inoltre che l'obbligo di presentazione del MMP **non comporta automaticamente** la presentazione del **Manifesto Merci in Arrivo (MMA)** nei porti successivi, con un effetto di semplificazione delle procedure. Tale semplificazione, tuttavia, è limitata al territorio italiano e trova applicazione solo in casi specifici, come l'impossibilità oggettiva di presentare la dichiarazione di esportazione per motivi legati ai tempi o alla natura della merce.

Sono previste esenzioni in linea con il Codice della Navigazione e con il CDU. Tra queste rientrano: *le navi da diporto, le merci non unionali a bordo di navi da crociera, le operazioni di scarico temporaneo per esigenze logistiche, i Servizi Regolari di trasporto marittimi (RSS), il cabotaggio nazionale e il trasporto passeggeri su rotte extra-UE.*

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo completo della Circolare.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Avviso del 12 settembre - Blocco allo svincolo automatico dei prodotti biologici](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto il **blocco dello svincolo automatico** per le dichiarazioni doganali con codice **C644** (*Certificato di Ispezione COI per prodotti biologici*).

La misura è stata adottata in risposta a casi in cui le merci sono state svincolate prima **della vidimazione del COI su TRACES**, con il risultato che, se la convalida avviene dopo l'uscita della merce, i prodotti non possono essere commercializzati come biologici.



Dal 14 settembre 2025, lo svincolo è consentito solo dopo la verifica e vidimazione del COI da parte del funzionario doganale incaricato.

---



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 591323 del 16.09.2025 - Proroga della decorrenza dell'obbligo di presentazione dell'e - DAS nazionale per GPL e dell'e - AD per oli lubrificanti e bitumi](#)

Con la determinazione del 16 settembre 2025 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata prorogata al **1° gennaio 2027** l'entrata in vigore dell'obbligo di presentazione esclusivamente telematica:

- dell'e-DAS nazionale per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati diversi da quelli di cui all'art. 1 co. 1 [della determinazione n. 285111 del 2022](#), nonché dei prodotti assoggettati condizionati;
- dell'e-AD per la circolazione in sospensione di oli lubrificanti e bitumi.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura della Determinazione direttoriale.

---



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 04.08.2025 - Avvio nuovo assetto organizzativo con decorrenza 1° novembre 2025](#)

Con l'avviso del **4 agosto 2025**, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, a partire dal **1° novembre 2025**, entrerà in vigore un nuovo assetto organizzativo delle strutture territoriali.

Per consentire il corretto aggiornamento dei sistemi, nella stessa giornata saranno effettuati i seguenti interventi:

- **“applicativi Accise”**: dalle ore 00:00 alle ore 18:00 verrà eseguito un intervento di configurazione che impedirà l'accesso ai servizi di trasmissione delle dichiarazioni e alle applicazioni disponibili sul Portale dell'Agenzia;
- **“applicativi Dogane”**: resterà garantita la disponibilità dei sistemi di accoglienza e presentazione delle dichiarazioni, seppure con possibili rallentamenti.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'Avviso ufficiale.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 26.09.2025 prot n. 0611759 - Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre 2025](#)

Come riportato nella [Tax BDO Customs & Excise Duties News](#) del mese di luglio (pagina 11), il decreto del 14 maggio 2025 ha introdotto le seguenti novità in materia di accise:

- **gasolio utilizzato come carburante**: l'aliquota ordinaria è stata incrementata da 617,40 a **632,50 euro** per mille litri;
- **gasoli paraffinici HVO** (ottenuti da sintesi o idrotrattamento): prevista un'aliquota ridotta di **617,40 euro** per mille litri, valida per cinque anni, a condizione che i prodotti rispettino i criteri di sostenibilità ambientale e siano ottenuti da materie prime indicate nell'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001;
- **gasolio commerciale impiegato nel trasporto di merci e persone**: resta confermata l'aliquota agevolata di **403,22 euro** per mille litri.

Si segnala, inoltre, che la dichiarazione per il rimborso relativa al terzo trimestre 2025 (periodo **1° luglio - 30 settembre 2025**) potrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2025.

Il [software aggiornato](#) per compilare e stampare tale dichiarazione è stato pubblicato sul sito ufficiale ADM.

Si ricorda che, per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale (E.D.I.), la dichiarazione può essere trasmessa tramite PEC all'Ufficio delle Dogane competente, allegando il file in formato “.dic” contenente i dati dichiarati.

In via del tutto residuale, è ammessa la presentazione in formato cartaceo, da accompagnare con un supporto informatico riportante lo stesso file.

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

- per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente (in base alla sede legale);
- per le imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa. Si rinvia all'[elenco pubblicato](#).
- per le imprese unionali *non* obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, si deve fare riferimento tabella allegata all'informativa.



Il rimborso previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95 varia in base al tipo di carburante utilizzato:

- **229,18 €/1000 litri:** per gasolio e HVO **non conformi** ai requisiti di sostenibilità previsti dal D.Lgs. 43/2025 (Quadro A-1).
- **214,18 €/1000 litri:** per HVO **conformi** ai requisiti di sostenibilità oppure **senza informazioni** sulla conformità (Quadri A-2 e A-3).

La differenza è dovuta all'**aliquota di accisa applicata**: più alta (632,40 €) per i non conformi, più bassa (617,40 €) per i conformi.

Il beneficio del rimborso (tramite compensazione o restituzione in denaro) spetta ai soggetti che esercitano attività di:

- trasporto merci con veicoli  $\geq 7,5$  tonnellate, esercitata da:
  - Persone fisiche/giuridiche iscritte all'albo nazionale autotrasportatori.
  - Persone fisiche/giuridiche con licenza di autotrasporto per conto proprio.
  - Imprese UE con requisiti per trasporto merci su strada.
- trasporto persone da:
  - Enti o imprese pubbliche locali di trasporto pubblico.
  - Imprese di autoservizi interregionali, regionali e locali.
  - Imprese con autoservizi regolari comunitari.
- trasporti a fune pubblici da enti o imprese.

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali tramite il Modello F24 è necessario utilizzare il **codice tributo 6740**.

Sono esclusi dal beneficio (a partire dal 1° gennaio 2021) i consumi di gasolio per autotrazione utilizzato da veicoli Euro 4 o inferiori, da mezzi con massa inferiore a 7,5 tonnellate e da veicoli appartenenti alla categoria M1.

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione, è fondamentale **differenziare i quadri, le tipologie di gasolio, i litri consumati e i chilometri percorsi**, affinché la richiesta di rimborso risulti valida.

Il limite massimo per il rimborso è pari a 1 litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo.

I crediti d'imposta relativi ai consumi del **secondo trimestre 2025** potranno essere compensati entro il **31 dicembre 2026**. Le eventuali eccedenze non utilizzate potranno essere rimborsate in denaro, ma l'istanza dovrà essere presentata entro il **30 giugno 2027**.

Si suggerisce la consultazione dell'Informativa per ulteriori chiarimenti.

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
[customs@bdo.it](mailto:customs@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 8 ottobre 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2025 BDO Tax S.r.l. STP - Customs & Excise Duties News  
Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews  
e altre notizie da BDO  
direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

